

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 330 - 26543/2015

OGGETTO: Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica – Comune di Parella – Variante parziale n. 7/2014 al P.R.G.I. - pronunciamento di compatibilità.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Parella:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 137-37960 del 16/10/1984, successivamente modificato con le Varianti strutturali approvate con D.G.R. n. 53-31994 del 31/01/1994 e n. 22-01473 del 11/02/2011;
- ⇒ con le deliberazioni di C.C. n. 16 del 10/06/1999, n. 16 del 04/06/2002 e n. 3 del 24/04/2012 sono state approvate 3 Varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 15/07/2015, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7/2014 al P.R.G.I. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 05/08/2015 (pervenuto in data 07/08/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(*pratica n. VP-22/2015*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 502 abitanti al 1971, 476 abitanti al 1981, 484 abitanti al 1991, 468 abitanti nel 2001 e 468 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico stabile;
- ⇒ superficie territoriale di 269 ettari di collina, dei quali: 142 ettari con pendenze inferiori al 5%, 70 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 58 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli si evidenziano 139 ettari in Classe II[^], pari a circa il 52% del territorio comunale, ed inoltre, si evidenziano 95 ettari di aree boscate;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione

urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 9 "Eporediese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 58 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non comprende il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana e non lo individua tra quelli con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- ⇒ il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo D;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla ex S.S. Pedemontana n. 565 (ora di interesse provinciale) di *Castellamonte* e dalle Strade Provinciali n. 63 di *Colleretto Giacosa* e n. 222 di *Castellamonte*;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 2 con i Comuni di: Loranze, Quagliuzzo, Collaretto Giacosa, Pavone C.se, Strambinello, Baldissero C.se, Torre C.se, San Martino C.se, Perosa C.se, Romano C.se, Vialfrè, Scarmagno, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle acque pubbliche del Torrente Chisella;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di 83 ettari in fascia A, 55 ettari in fascia B e 27 ettari in fascia C;
- ⇒ tutela ambientale:
 - si evidenziano, dal PTC2, 121 ettari di fasce perfluviali e 26 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 15/07/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7/2014, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche cartografiche e normative al P.R.G.I. vigente, in particolare:

- n. 1 – comma 21 art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano – consentire nelle aree a monte di via Lugnacco la realizzazione di fabbricati e di tettoie una tantum, al servizio di abitazioni esistenti e su aree di pertinenza, nella misura di 45 mq di superficie coperta;
- n. 2 - artt. 23 – 24 - 58 delle Norme di Attuazione del Piano – a seguito di confronti tra l'Amministrazione, il proponente e la Commissione Locale per il Paesaggio, viene

proposto di modificare e chiarire gli interventi consentiti nell'area denominata "ambito di tutela paesaggistica in aree produttive di cui all'8° comma dell'art. 23 delle N.D.A. ed aree agricole", ed inoltre, estendere a tutto il territorio comunale la possibilità di costruire strutture accessorie alla somministrazione di bevande e alimenti;

- n. 3 – comma g art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano – nelle zone *Re* "aree residenziali esaurite" verrebbe consentito il recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. n. 21/98, nonché la variazione della destinazione d'uso di locali interrati o seminterrati, coerentemente agli usi indicati al comma 2 dell'art. 13 delle N.d.A. del Piano, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie;
- n. 4 – Norme di Attuazione del Piano e cartografia – in riferimento all'area *Rn8a* assoggettata ad un unico PEC, viene proposto di separare l'attività edilizia in due PEC, comparto A e B con possibilità di monetizzare le aree da cedere al Comune;
- n. 5 – Norme di Attuazione del Piano e cartografia – di stralciare dall'area *Pn.1* l'assoggettamento a PEC unitario, in quanto l'intervento edificatorio sul primo lotto è stato attuato e con esso le opere di urbanizzazione. I due lotti rimanenti verranno assegnati con intervento diretto e con gli stessi parametri previsti dal PEC attualmente stralciato;
- n. 6 – Norme di Attuazione del Piano e cartografia – l'ampliamento del lato ovest dell'area produttiva *Pr1* sede della Cartiera per migliorare l'agibilità dei mezzi al servizio dell'attività, rivedendo il limite della fascia boscata;
- n. 7 – Norme di Attuazione del Piano – viene proposto di ridurre da 12,00 a 8,00 metri, l'altezza massima degli edifici negli ambiti produttivi *Pn1* e *Pn2*, coerentemente con la quota degli edifici esistenti e per coerenza con la zonizzazione *Pn3*;

preso atto che il Comune di Parella è adeguato al PAI;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito

di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....*";

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 20 del 15/07/2015 di adozione della Variante:
 - " ... contiene **[un'incompleta]** elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia "*.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 11/03/2015 un provvedimento di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazione sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 20306/lb8 del 10/02/2015, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti

settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/09/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 25/08/2015;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 7/2014 al P.R.G.I. del Comune di Parella, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 15/07/2015, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Parella per i successivi provvedimenti di sua competenza;



4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04.09.2015

per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città' Metropolitana
(Alberto Avetta)